

# Scudo! E dopo?

**Le problematiche operative di gestione, trasferimento o smontaggio delle strutture societarie scudate meritano alcune riflessioni anche perchè i rischi per il contribuente possono essere notevoli.**

**L**a prima fase dello Scudo ter è archiviata e ora si aspettano la fase due e tre, ma, per chi si è già mosso, adesso cominciano i problemi.

Questi non coinvolgono coloro che hanno rimpatriato o regolarizzato denaro contante, depositi bancari, titoli negoziabili da investimento e gestioni simili, quanto chi ha scudato delle partecipazioni societarie contenenti a loro volta delle attività commerciali o industriali, degli immobili o altre partecipazioni contenenti a loro volta le suddette attività o beni.

Dal 2000 ad oggi, infatti, il diritto tributario internazionale italiano si è arricchito, o meglio stratificato, di una serie di normative anti elusione ed anti abuso (molto spesso irrazionali od in conflitto con altre normative interne ed internazionali) di cui bisogna tenere conto, come pure di una giurisprudenza di merito sempre più spesso favorevole all'Amministrazione fiscale che al contribuente.

L'esigenza di anonimato, come pure la normativa sull'euroritenuta, hanno portato ad una proliferazione di strutture societarie utilizzate come contenitore di beni patrimoniali sempre più consistenti.

Molte di queste sono state scudate ma, sia per motivi di tempo come pure per difficoltà tecniche, non ancora smontate o trasferite e trasformate in società italiane; operazioni, queste ultime, non sempre esenti da rischi per il contribuente. Vediamo di analizzare le fattispecie maggiormente utilizzate.

Un primo tipo di società è costituito da quelle considerate dal legislatore italiano come "fittiziamente interposte".

Si tratta di società, di solito localizzate in paesi a fiscalità privilegiata o nulla, che hanno pochissimi obblighi

civilistici e fiscali sulla redazione e deposito dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, sulla tenuta delle assemblee statutarie e dei consigli di amministrazione ed altri simili.

Queste strutture sono in teoria le più facili da trattare, poiché la norma sullo scudo permette di disconoscere semplicemente l'esistenza giuridica ed il beneficiario economico ha la possibilità di scudarne il contenuto direttamente e di chiederne il trasferimento presso conto segretato in Italia (rim-

**“ L'esigenza di anonimato ha portato ad una proliferazione di strutture societarie utilizzate come contenitore di beni patrimoniali sempre più consistenti. Molte di queste sono state scudate ma, per motivi di tempo o per difficoltà tecniche, non ancora smontate o trasferite e trasformate in società italiane; operazioni non sempre esenti da rischi per il contribuente ”**

patrio tramite intermediario) oppure su quello estero di una fiduciaria italiana (il cosiddetto 'rimpatrio giuridico'). Non prendiamo in considerazione il rimpatrio al seguito tramite dichiarazione doganale, perché questa tipologia fa perdere automaticamente l'anonimato che è invece garantito dalle due precedenti forme summenzionate.



**Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano**  
[www.cinfis.com](http://www.cinfis.com)

Per questo tipo di società 'scatole vuote' le uniche difficoltà pratiche possono risiedere unicamente nella tempistica di rimpatrio dei beni qualora i firmatari sui conti non fossero stati i beneficiari ma gli amministratori fiduciari.

Ben più complessa invece la situazione di quelle società, sempre localizzate in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, ma dotate di una consistenza fiscale e giuridica e considerate come rientranti nel regime delle società controllate estere (Cfc - Controlled Foreign Companies) in quanto costituenti un'interposizione 'reale' fra il bene ed il soggetto estero.

Per queste la situazione è stata complicata dalla norma in vigore dal 5 agosto 2009, che ha allargato il campo delle possibili strutture non solo a quelle localizzate in determinati Paesi e territori indicati in specifiche liste pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma anche a tutte quelle, ovunque localizzate nel mondo, assoggettate a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia e che hanno redditi derivanti per più del 50% da gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, o dalla sfruttamento di diritti su proprietà immateriali oppure che forniscono servizi infragrappo.

Queste società, se scudate, sono da

un lato considerate come un'interposizione reale e quindi non scudabili a livello dei singoli beni e, dall'altro, anche se i titoli sono rimpatriati su conti segreti, una partecipazione di maggioranza perderebbe l'anonimato perché soggetta ad obbligo di dichiarazione dei redditi Cfc anche se non percepiti in capo al beneficiario economico.

Ricordiamo che la normativa in questione è recentissima ed è ancora priva di istruzioni chiare dell'Amministrazione fiscale e, se applicata retroattivamente al 2009, pienamente applicabile agli scudanti.

La neutralizzazione di questi potenziali effetti negativi può essere attuata soltanto, ove possibile, con il trasferimento della sede legale e/o dell'attività (con apertura di una stabile organizzazione) in Italia, e conseguente aumento della tassazione delle attività in oggetto e perdita comunque dell'anonimato.

Altra situazione delicata riguarda invece gli immobili che non possono essere rimpatriati al seguito o tramite intermediario, ma soltanto regolarizzati.

A differenza del primo scudo, in questa edizione non è però possibile la regolarizzazione degli immobili situati in determinati Paesi considerati non cooperativi (in particolare San Marino, Principato di Monaco, Dubai e Confederazione elvetica, dove gli italiani ne detengono il maggior numero).

Per questi ultimi sono possibili due alternative, a cui ne è stata aggiunta una terza per via di circolare amministrativa e quindi giuridicamente molto disponibile.

La prima soluzione non sempre praticabile è quella della vendita e del rimpatrio del ricavato.

La seconda consiste nella cartolarizzazione dell'immobile in una società ad hoc che riceve in conferimento dal diretto proprietario la proprietà di un singolo immobile e non può contenere niente altro.

Se le prime alternative non sono praticabili, è allora possibile conferire ad una società fiduciaria italiana un mandato di "amministrazione" dell'immobile (come indicato nella Circolare 49/E del 23 novembre 2009).

Questa soluzione molto approssi-

mativa e discutibile è stata chiaramente pensata per gli immobili situati nella Confederazione elvetica, dove la Lefe non rende facilmente cartolarizzabili o intestabili fiduciariamente gli immobili residenziali detenuti da stranieri non domiciliati.

Ma bisogna stare attenti al fatto che un mandato di amministrazione non equivale ad un rimpatrio giuridico, poiché la proprietà non viene traslata alla fiduciaria e quindi resta in capo al soggetto che ha scudato.

In pratica, la fiduciaria italiana che funge da 'amministratore di condominio' avrebbe il solo ruolo di sostituto d'imposta per eventuali balzelli dovuti in Italia in aggiunta a quelli normalmente e giustamente prelevati nel Paese ove l'immobile è situato. Ma le fiduciarie italiane, peraltro in attesa di istruzioni precise dell'Amministrazione fiscale su come svolgere questo compito delicato ma soprattutto assolutamente nuovo, hanno espresso molti dubbi sulla possibilità di poter mantenere l'anonimato di queste posizioni.

La perdita dell'anonimato farebbe quindi scattare negli anni successivi tutti quegli strumenti di accertamento sintetico ed induttivo (il cosiddetto 'redditometro') per verificare se la capacità reddituale del contribuente che ha investito in immobili all'estero non dichiarati sia stata correttamente dichiarata.

Lo scudo fiscale non dovrebbe, in teoria, fare scattare automaticamente questi accertamenti ma, in assenza di copertura, risulta difficile credere che i dati a conoscenza dell'Amministrazione non vengano utilizzati in sede investigativa.

La situazione non è quindi delle migliori per chi avesse scudato, ma anche per coloro che non ne hanno approfittato e non vogliono farlo anche nel prolungamento fino al 30 aprile.

Infatti, ci preme ricordare che il Decreto Legge 30 dicembre 2009 n. 194, che ha prolungato lo scudo, ha anche raddoppiato i tempi a disposizione dell'Amministrazione fiscale italiana per l'accertamento di reati tributari esteri da quattro ad otto anni, con conseguente aumento dei rischi per coloro che hanno deciso di continuare a detenere questi beni non dichiarandoli al fisco italiano.

ESPERTI |  
FISCALI

I NOSTRI  
ESPERTI  
RISOLVONO I  
VOSTRI  
PROBLEMI  
FISCALI  
AL FRONTE.

FIDUCIARI | SUISSE

AVV. GIULIO P. BSA 07  
Unione Svizzera dei Fiduciar